

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2497

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI
e RIGHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2003

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul carovita

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Partiamo da alcuni dati ufficiali e incontestabili per chiedere la istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno del carovita e della conseguente diminuzione del potere di acquisto dei salari e degli stipendi degli italiani: la media europea (euro 12) degli aumenti dei prezzi al consumo ad agosto 2003 è stata del 2,1 per cento, in Italia è stata del 2,8 per cento.

Il dato è ancor più preoccupante se lo si considera a confronto con quello di altri grandi Paesi quale ad esempio la Germania dove l'incremento è dell'1,1, con un *trend* diminuzione rispetto alla media all'anno precedente (1,4). Ovvero rispetto alla Francia che si tiene sui dati del 2002 attestandosi all'1,9 per cento. Negli USA del 2,2, in Giappone si registra addirittura un fenomeno deflativo con una caduta dei prezzi dello 0,2.

Il potere di acquisto di chi ha un reddito fisso è di conseguenza diminuito. Si stima che sia caduto in un anno in una percentuale compresa tra l'8,7 e il 9,3.

Cifre esposte per dare ragione, non solo di una sensazione generale di chi ogni giorno affronta il problema della spesa, ma di una realtà: i prezzi in Italia stanno aumentando senza freno e il carovita sembra essere senza controllo.

I dati ufficiali - che da taluni sono ritenuti sottostimati - confermano la crescita dell'inflazione.

Con l'ausilio della tabella (TAB. 1) che a seguito alleghiamo è possibile seguire la dinamica dell'inflazione che, dopo aver imboccato una strada virtuosa all'inizio dell'ultimo decennio, ha cambiato rotta in senso negativo negli ultimissimi anni.

Assistiamo così a una caduta verticale dei consumi delle famiglie negli ultimi sette anni (TAB. 2).

Si registra un aumento quasi costante del costo delle materie prime influenzato innanzitutto dalla crescita del costo del petrolio e dell'euro (TAB. 3).

La conseguenza è un aumento dei prezzi sin dalla produzione di cui diamo conto in analisi nel grafico della TAB. 4.

L'aumento dei prezzi alla produzione si riverbera sui prezzi al dettaglio che crescono sia in Italia che nel resto d'Europa. Ma la dinamica della crescita in Italia (TAB. 5) è assolutamente sproporzionata e richiede una giustificazione.

Oltretutto siamo in presenza di previsioni (TAB. 6) che non fanno sperare nulla di positivo se non si interviene energicamente per fermare la rincorsa dei prezzi.

Ci troviamo al cospetto, insomma, a una situazione dove esistono in parte delle dinamiche dei mercati e dei prezzi regolate a livello internazionale, ma anche di fronte a delle precise responsabilità che il Parlamento, quale sede della più alta e completa rappresentanza democratica, ha il dovere di individuare.

Una volta individuate le cause e le responsabilità la Commissione può dare indicazioni e proporre soluzioni normative.


Questo è lo scopo che si prefigge la Commissione di inchiesta sul carovita di cui chiediamo la istituzione per la durata della presente legislatura attraverso il disegno di legge che proponiamo per una pronta approvazione.

TABELLE

TAB. 1

Dieci anni d'inflazione

crescita % media annua dei prezzi al consumo



Fonte: Istat

Previsioni Il Sole 24 Ore on line

TAB. 2

Bilancio economico nazionale (variazioni % annue a prezzi costanti)							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (1)
Pil	2,0	1,8	1,7	3,1	1,8	0,4	0,8
Importazioni	10,1	8,9	5,6	8,9	1,0	1,5	3,7
Esportazioni	6,4	3,4	0,1	11,7	1,1	-1,0	2,0
Consumi delle famiglie	3,2	3,2	2,6	2,7	1,0	0,4	1,2
Consumi collettivi	0,3	0,3	1,4	1,7	3,5	1,7	1,4
Investimenti fissi lordi	2,1	4,0	5,0	7,1	2,6	0,5	0,8
Prezzi al consumo (crescita % media annua)	1,7	1,8	1,7	2,5	2,7	2,5	2,4
Bilancia dei pagamenti partite correnti (miliardi di euro)	29,3	20,4	7,7	-6,3	-0,7	-7,3	-8,0
Indebitamento netto amministrazioni pubbliche (in % del Pil)	2,7	2,8	1,7	1,8	2,6	2,3	2,3
Debito pubblico (in % del Pil)	120,2	116,4	114,9	110,6	109,5	106,7	105,6

(1) Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) per il 2004-2007, luglio 2003

Fonte: Istat

TAB. 3

MATERIE PRIME


Quotazioni influenzate dal cambio e dai prezzi dell'energia.

	Dollari	Euro
2003		
ago	188,8	196,1
lug	183,7	186,7
giu	178,2	177,4
mag	171,2	171,8
apr	169,6	180,5
mar	192,7	204,8
feb	199,2	211,8
gen	191,6	208,1
2002		
dic	180,0	204,1
nov	165,7	191,7
ott	180,2	211,5
set	182,3	213,4
ago	171,7	202,7
lug	167,7	195,0
giu	159,0	192,2
mag	162,1	204,0
apr	163,5	213,2
mar	154,3	204,3
feb	139,4	186,9
gen	137,0	180,4
2001		
dic	132,2	172,1
nov	132,9	173,1
ott	141,0	179,6
set	163,5	206,8
ago	163,6	210,0
lug	160,7	216,1
giu	173,5	235,4
mag	178,0	234,6
apr	167,2	216,4
mar	162,7	206,9
feb	175,5	221,3
gen	162,4	200,6
2000		
dic	167,4	214,9
nov	195,8	262,6
ott	191,6	255,9
set	200,2	262,9
ago	187,0	238,7
lug	181,7	222,6
giu	184,1	223,5
mag	175,8	224,8
apr	155,8	191,3
mar	175,4	210,7
feb	175,5	207,9
gen	166,6	192,7

Fonte: Confindustria


TAB. 4

Prezzi alla produzione



TAB. 5


Italia e Eurolandia



Fonte: Eurostat e Istat

TAB. 6

**Aspettative sull'andamento dei prezzi al consumo
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente)**



Fonte: indagine Banca d'Italia-Sole 24 Ore, Consensus Forecasts.
 (1) Variazioni percentuali sui 12 mesi. Il primo dato di ciascuna curva è quello effettivo fornito agli intervistati come riferimento per la formulazione delle loro aspettative; l'altro dato si riferisce alle previsioni formulate per prossimi 12 mesi. - (2) Indagine Consensus Forecasts. Variazioni percentuali sul trimestre corrispondente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul caro-vita e sugli eventuali illeciti ad esso connessi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul caro-vita, che ha visto lievitare i prezzi al consumo individuando le connessioni tra l'aumento dei prezzi al dettaglio di taluni beni e servizi e l'effettivo aumento dei prezzi alla distribuzione e alla produzione degli stessi;

b) svolgere analisi e valutazioni sul sistema ufficiale di rilevazione dei prezzi;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni ven-

gono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

